CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 4 novembre 2022

BIOMETANO: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PREVISTO DAL PNRR

Lo scorso 26 ottobre è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica che dà attuazione agli investimenti del PNRR, con una dotazione di **1,73 miliardi di euro** destinato ad incentivare la produzione di biometano anche attraverso la riconversione di impianti di biogas agricoli.

Il Decreto offre una organica riforma degli incentivi per promuovere lo sviluppo di impianti per la produzione di biometano, in grado di applicare i virtuosi criteri dell'economa circolare. Per tale ragione, gli impianti **dovranno essere alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici**, in attuazione della Direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In linea con il provvedimento vi è anche la **riconversione degli attuali impianti di biogas** destinati alla produzione di energia elettrica.

Le agevolazioni a disposizione delle imprese sono sia in **conto capitale**, al fine di sostenere le imprese che effettuano investimenti, sia attraverso l'applicazione di una **tariffa agevolata** (tariffa incentivante) che sarà riconosciuta per quindici anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

I costi ammissibili ai fini del contributo in conto capitale sono definiti all'art. 8 del Decreto in esame e riguardano:

- i costi di **realizzazione ed efficientamento dell'impianto**, quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano;
- le **attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano**, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
- i **costi di connessione alla rete** del gas naturale;
- i **costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici** funzionali alla gestione dell'impianto;
- le **spese di progettazione**, **direzione lavori**, **collaudo**, **consulenze**, **studi di fattibilità**, **acquisto di brevetti** e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
- i costi per la fase di compostaggio del digestato.

Il **contributo in conto capitale** è modulato a seconda della tipologia di impianto, in particolare, per ogni specifico investimento è stato disposto massimale di costo ammissibile in funzione anche del

dimensionamento dell'impianto. Tali parametri sono riassunti nella tabella riportata nell'allegato 1 dello stesso Decreto (FIG.1).

Tipologia impianti di produzione del biometano	**Capacità produttiva biometano (Cp)**	**Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h]** **Nuovi impianti**	**Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h]** **Riconversioni**	**Percentuale di contribuzione in conto capitale [%]**
Impianti agricoli	Cp≤ 100 Smc/h	33.000	12.600	40%
	100 Smc/h <Cp≤ 500 Smc/h	29.000	12.600	40%
	Cp>500 Smc/h	13.000	11.600	40%
Impianti alimentati da rifiuti organici	Qualsiasi	50.000		40%

Fig. 1 - Allegato 1 - Costo specifico di investimento massimo ammissibile e percentuale di contribuzione riconosciuta in conto capitale.

Per quanto riguarda la **tariffa incentivante**, in funzione della capacità produttiva dell'impianto, la stessa potrà oscillare tra 62 e 115 euro per MWh e potrà essere cumulata con il contributo in conto capitale.

Le imprese agricole e le imprese che svolgono attività industriali compatibili con la produzione del biometano potranno accedere ai suddetti benefici attraverso delle **procedure competitive pubbliche** che saranno periodicamente attivate.

Gli impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati dovranno prevedere delle vasche di stoccaggio del digestato, il cui volume possa garantire una capacità pari a trenta giorni di produzione e la relativa copertura a tenuta di gas. Inoltre, come per tutte le altre imprese, dovranno disporre dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, del preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente (nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione

del gas con obbligo di connessione di terzi) e la conformità del prodotto ottenuto ai criteri stabiliti dalla Direttiva n. 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*".

Il Ministero della Transizione Ecologica, tramite un apposito Decreto, redatto su proposta del GSE, definirà le date e le modalità con cui si svolgeranno le procedure competitive.

Entro il 25 novembre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica, su proposta del GSE, con apposito Decreto, definirà le misure applicative contenenti:

- gli schemi di avviso pubblico;
- i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi;
- le procedure e la documentazione da inviare;
- i contratti tipo da stipulare tra il GSE e i soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
- i contratti tipo da stipulare con i soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti;
- le tempistiche e le modalità di riconoscimento degli incentivi;
- gli obblighi a carico dei soggetti che percepiscono gli incentivi;
- le modalità per l'erogazione degli incentivi.

BOLLETTINO NITRATI: ABBIAMO TESTATO LA NUOVA VERSIONE



Come gia comunicato con la nota informativa della settimana scorsa, il Bollettino nitrati da quest'anno cambia versione e modalità di funzionamento.
Il vecchio bollettino riportava le previsioni di spandimento per macroaree (ad esempio tutta la provincia di Cremona era compresa nella macroarea n. 5). Il nuovo bollettino riporta previsioni per singolo Comune. Questo comporta che se un'azienda ha terreni in diversi comuni, potrà trovarsi nella condizione che per lo

stesso giorno potrà distribuire in un comune e non negli altri. Questo cambiamento rende difficoltosa la comunicazione via SMS come veniva fatta fino ad ieri. Per poter sapere se in un giorno si potrà distribuire in un Comune occorrerà necessariamente consultare l'apposito sito dell'ERSAF

Tre possibilità per consultare o avere informazioni sull'aggiornamento del Bollettino Nitrati:

- Collegarsi al nuovo WEB GIS (si consiglia di utilizzare Microsoft EDGE)
- Iscriversi alla Newsletter Nitrati di ERSAF accedendo alla pagina di ERSAF dedicata
- Scaricare la App Nitrati ERSAF per Android e per iOS

Come funziona il nuovo bollettino



Una volta entrati nell'applicativo, compare una maschera dove occorre digitare il comune interessato (digitare il comune e poi selezionarlo quando compare nella parte sottostante)

Una volta digitato il comune compare la seguente maschera:



Nella prima stringa (freccia blu) compariranno colorati in verde i giorni in cui si può distribuire il quel comune, in rosso i giorni di divieto.

Nella seconda striscia (freccia verde) le previsioni per i successivi giorni che naturalmente potrebbero cambiare in quanto sono solo indicativi.

E' possibile selezionare come preferiti fino a sei comuni.

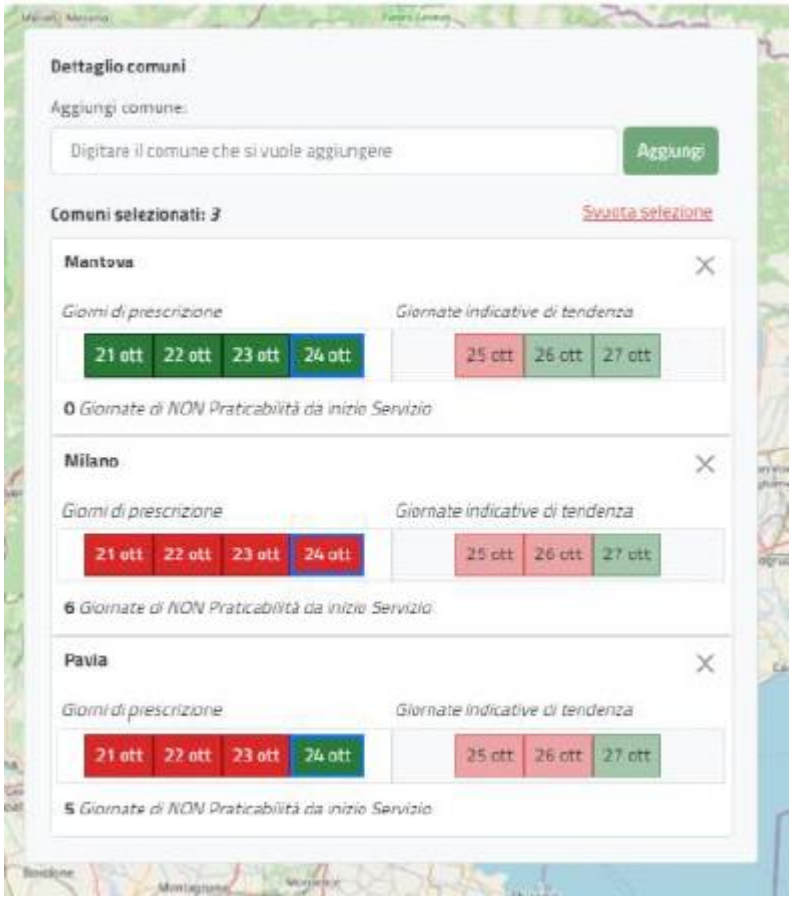

Con il Bollettino del **31 ottobre 2022** sono riprese le emissioni del Bollettino Nitrati per la stagione autunno-invernale 2022-2023. **Il bollettino uscirà due volte la settimana**, il lunedì ed il giovedì nel pomeriggio,

Naturalmente indipendentemente dal bollettino, **in caso di pioggia non si può mai distribuire**. Si ricorda che dal 15 dicembre al 15 gennaio compresi, per 32 giorni continuativi, non sarà possibile effettuare distribuzioni in ogni caso e su qualsiasi coltura praticata.

Il bollettino fornisce anche altre informazioni di carattere agronomico utili per eventuali programmazioni. Per queste si rimanda alle indicazioni dell' allegato A

AllegatoA-BollettinoDownload

Ulteriori informazioni https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/bollettino-nitrati

PUBBLICATO IL DECRETO SUL BIOMETANO

Finalmente, il nuovo decreto sul biometano 2022 (D.M. del 15 settembre 2022), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022. In questo modo le misure previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) a supporto del settore potranno rendersi disponibili.

Si tratta complessivamente di 1,7 miliardi di euro destinati al biometano nazionale immesso nella rete del gas naturale e prodotto da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.

Il decreto biometano che, attraverso un nuovo meccanismo di incentivazione, apre alla possibilità di destinare il biometano anche ad usi diversi dai trasporti, dovrà ora essere disciplinato in dettaglio attraverso un ulteriore decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE. Dovranno essere indicate le regole applicative tenendo in considerazione modalità gestionali degli impianti in grado di ridurre gli effetti del crescente aumento dei costi delle materie prime e delle difficoltà di rispetto dei tempi attuativi indicati dal PNRR.

decreto-biometanoDownload

FOTOVOLTAICO: NUOVE NORME E CONSEGUENZE PER GLI AGRICOLTORI

La legge dispone che per il periodo compreso tra febbraio 2022 e giugno 2023 i corrispettivi per Megawattora derivanti dalla cessione di energia elettrica non possano risultare superiori ai valori indicati nella tabella allegata al decreto stesso, suddivisa per zone geografiche. La norma indica, quale soggetto titolato a determinare la misura e operare la trattenuta, il Gestore dei servizi energetici (Gse) mentre è compito dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) dettare le modalità operative per i produttori di energia e per il Gse stesso, attraverso una propria delibera da pubblicare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La tanto attesa delibera è arrivata alla fine di giugno, chiarendo che per i mesi da febbraio a luglio 2022 il Gse avrebbe dovuto applicare una trattenuta cumulativa e che a partire da agosto la trattenuta sarebbe stata mensile. In assenza di una indicazione sulle modalità operative per tale trattenuta, il Gse ha provveduto alla emissione e trasmissione di fatture nei confronti dei produttori di energia a «rettifica prezzo cessione energia», richiedendo il pagamento entro il 31 ottobre. Una scelta che ha lasciato esterrefatti gli operatori energetici, che nel giro di pochi giorni sono chiamati a versare cifre elevate. E anche le modalità con cui avviene il recupero non sembrano del tutto conformi alla disciplina in materia di Iva e per esempio non tengono conto della specificità del mondo agricolo e dei suoi operatori. I sindacati del comparto agricolo sono intervenuti in primis cercando di evidenziare le specificità del mondo agricolo per cercare di togliere le imprese agricole dalla morsa degli extraprofitti. La produzione di energia fotovoltaica difatti, nella gran parte dei casi, rappresenta in agricoltura attività connessa all'attività agricola, e quindi non deve essere considerata

al pari di chi fa dell'energia il proprio vero business. Inoltre i sindacati hanno subito interloquito con GSE segnalando come fosse importante rispettare una forma corretta per le imprese agricole al fine di non ledere l'imposizione fiscale che rischia invece di essere ulteriormente compromessa se al posto della nota di accredito il Gse avesse utilizzato ancora le fatture di cessione energia e rettifica di prezzo, come poi invece è stato fatto.
In considerazione delle eccessive incongruenze riscontrate nella modalità in cui è stata proposta la norma, i sindacati hanno affiancato le aziende agricole, che hanno intrapreso un formale ricorso presso l'autorità giudiziaria, ricorso che sarà discusso, in via d'urgenza, entro metà di novembre presso il Tar di Milano. Nel frattempo i produttori sono chiamati a versare entro il 31 ottobre quanto richiesto dal GSE.
Si segnala che il mancato pagamento della fattura, in base ad alcune indicazioni profuse dai pareri legali interpellati, non espone l'operatore a conseguenze irreparabili in quanto gli scenari possibili, escludendo decadenze contrattuali, sono i seguenti: il GSE potrebbe applicare la compensazione con le future fatture di vendita ovvero con l'incentivo; in tal caso, l'effetto, nei rapporti operatore-GSE, sarebbe quello di una rateizzazione (salvo che gli operatori non vantino crediti nei confronti del gestore: in questo caso si potrebbe ipotizzare in contraddittorio con lo stesso Gestore una richiesta di compensazione tra l'importo della fattura e il credito vantato). Negli altri casi – ipotesi di compensazione con future fatture di vendita o incentivo servirebbero alcuni mesi per raggiungere la somma; il GSE potrebbe avviare azioni esecutive (decreti ingiuntivi) e spese a carico del produttore: è la soluzione più drastica ed evidentemente ancora più costosa, ma che consentirebbe comunque di prendere tempo in attesa dell'evoluzione dei ricorsi. In tal caso, tenuto conto del numero di operatori coinvolti, del numero eccessivo di iniziative processuali da intraprendere, qualche studio legale ritiene tale azione poco probabile.
Se invece si decidesse di ottemperare alla richiesta di pagamento da parte del GSE non vi sarebbero evidentemente ulteriori risvolti da parte del GSE nei confronti degli operatori. È importante che il singolo produttore prima di decidere cosa fare, sia consapevole delle eventuali conseguenze a cui si va incontro, siano esse positive che negative. Si segnala che sia nel caso si decida di pagare, sia nel caso si decida di non pagare, è fondamentale accompagnare la decisione con alcuni moduli/dichiarazioni funzionali a mantenere vivi i diritti dei produttori qualora, ad esempio il ricorso proposto da circa 250 aziende fosse vinto.

MISURE PER LA QUALITA' DELL'ARIA IN LOMBARDIA

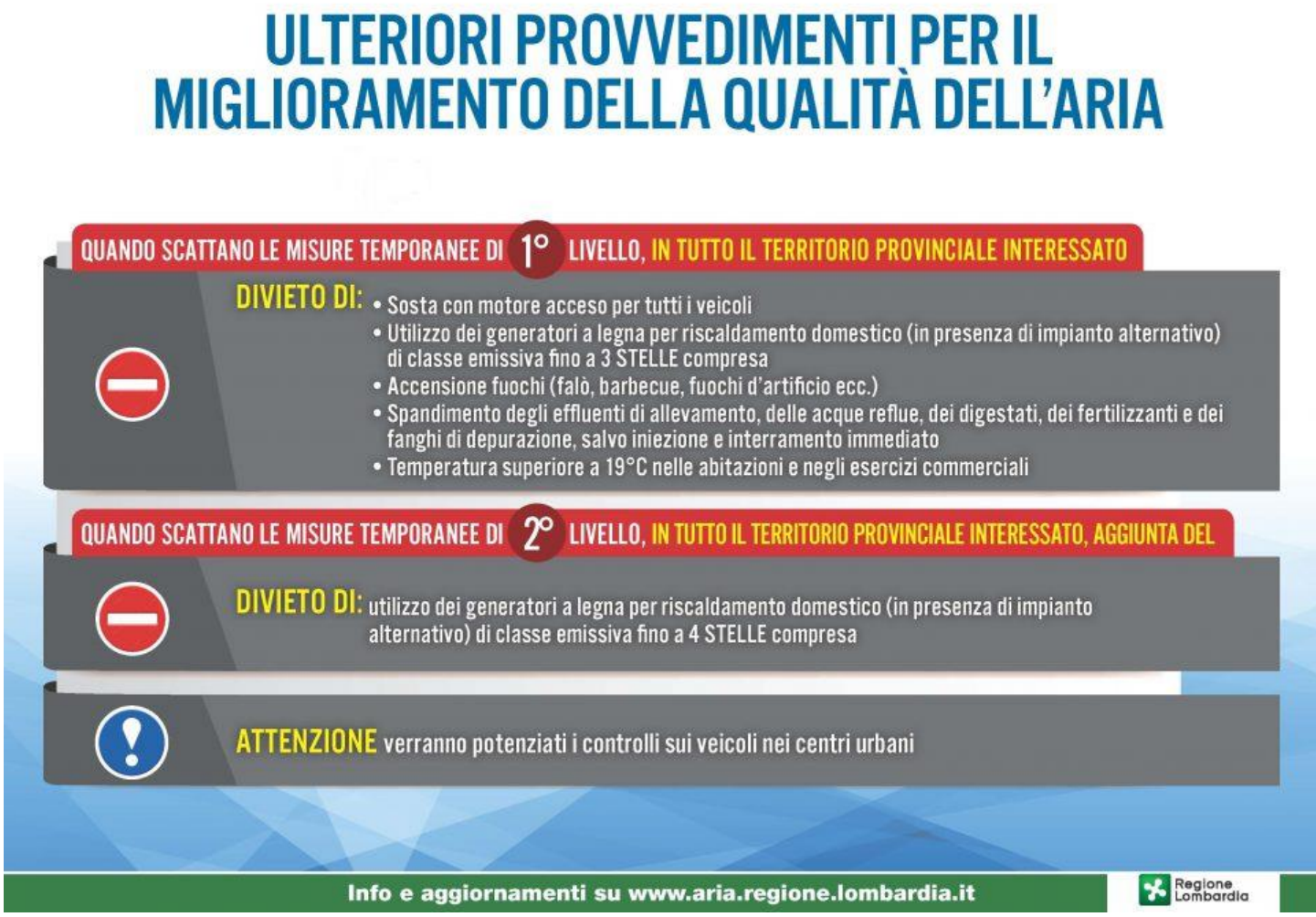

Sono entrate in vigore in tutte le province lombarde le **misure temporanee** previste all'interno della Delibera n. XI/3606 del 28.09.2020 (*Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19*).

Le misure temporanee si attivano in base alle rilevazioni della qualità dell'aria effettuate da **Arpa**, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, il cui valore di riferimento è la concentrazione del PM10. I provvedimenti scattano quando il PM10 supera la soglia di 50 µg/m3 e prevedono due livelli d'intervento:

- il primo dopo quattro giorni consecutivi di superamento del limite;

- il secondo dopo dieci giorni consecutivi.

In entrambi i casi, i giorni di controllo sono il lunedì e il giovedì. Le misure scattano il giorno successivo, ossia rispettivamente il martedì o il venerdì.

Il periodo da prendere in considerazione è quello antecedente le rilevazioni.

In **agricoltura** segnaliamo, ove possibile, di privilegiare l'utilizzazione di modalità di spandimento a basso impatto ambientale (*iniezione diretta, interramento immediato, rasoterra in banda, rasoterra in banda con deflettori; o sistemi di spandimento sotto-superficiale a solco aperto o chiuso*) per ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera. Infatti al superamento delle soglie PM10 suddette, scatta per tutti i comuni della provincia, indipendentemente dalla loro adesione al "piano aria", il divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, che però è sempre consentito in caso di iniezione o interramento immediato.

Gli **aggiornamenti puntuali** sulle eventuali limitazioni legate alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria (*attivabili sino al 31 marzo di ogni anno*) sono reperibili al seguente link istituzionale: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-attivazione

Per **informazioni sui divieti previsti dalle limitazioni di 1° e 2° livello** è possibile consultare la seguente infografica prodotta da Regione Lombardia: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/getFileLimitazioni

Utili precisazioni sulle matrici di riferimento,

Il "divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione" in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento si intende applicato alle seguenti matrici: Liquame tal quale, Liquame separato liquido, Digestato tal quale, Digestato separato liquido, Fertilizzanti a base di Carbonato, Solfato e Nitrato d'ammonio. In caso di attivazione delle misure temporanee di primo e secondo livello, consultare il link dedicato.

VINO: NON APPLICABILI LE SANZIONI RELATIVE AL NON UTILIZZO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Mipaaf con un decreto emesso lo scorso 25 ottobre, ha chiarito la "non applicabilità delle sanzioni previste dalla legge 238/2016 in caso di non utilizzo delle autorizzazioni di nuovo impianto per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali". Le sanzioni, in tal caso, prevedevano tre anni di esclusione da misure dell'Ocm vino e multe fino a 1.500 euro per ettaro. La nota sopracitata è il risultato di un confronto tra Regioni e Ministero, dopo aver verificato che per alcune regioni le indicazioni fornite non erano sufficientemente chiare per poter procedere alla mancata applicazione delle sanzioni previste. I funzionari delle principali sigle sindacali, nel loro intervento, miravano a tutelare i titolari di autorizzazioni del 2019, scadute nel 2022, che non hanno potuto utilizzare le stesse per cause legate alla situazione geopolitica ed economico-sanitaria contingente. Il Mipaaf ha poi affermando che la difficoltà a mantenere gli impegni "non dipende in nessun modo dalla volontà degli interessati in quanto assolutamente imprevista ed imprevedibile". Il Mipaaf dunque,

nella nota emessa pochi giorni fa, ha dichiarato come “la trascorsa pandemia Covid-19, i cui effetti continuano a farsi sentire anche oggi, e la crisi internazionale dovuta al conflitto in Ucraina possono essere qualificate come circostanze di forza maggiore”. Ampliata anche la mancata applicazione delle sanzioni alle autorizzazioni al 31/12/2022.

Comisag Scarl

Il Direttore

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri